



COMUNE DI STRIANO  
Città Metropolitana di Napoli

PROT. 15381 del 17/12/2019

Ai Responsabili degli uffici e servizi

Epc Al Sindaco

**TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA SUL SITO INTERNET COMUNALE**

Facendo seguito alle precedenti indicazioni di cui alla nota prot. 14007 del 18/11/2019 in materia di coordinamento della normativa sulla trasparenza e pubblicità con il DGPR 679/2016, si ritiene opportuno precisare ulteriormente quanto di seguito, avendo riscontrato ancora alcune lacune ed incertezze nella pubblicazione e formulazione degli atti istituzionali.

Riguardo agli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" indicati nel d.lgs. 33/2013, si ribadisce che è d'obbligo far riferimento – oltre che al Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'ente- alle indicazioni contenute nelle *"Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, Garante Privacy) principalmente in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito "Codice").

Il "Codice" definisce, in particolare, il concetto di **"dato personale"** inteso come una *"qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"* (art. 4, comma 1, lett. b), e precisa che la "diffusione" di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o regolamento (art. 19, comma 3).

Ai sensi dell'art. 2 del "Codice", in tutti i casi in cui la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemplate le esigenze pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui un Ente – per obbligo normativo o per esigenze proprie - proceda a pubblicare atti o documenti sul proprio sito web istituzionale, è pertanto tenuto a selezionare i dati personali ivi contenuti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.



In conformità ai principi di protezione dei dati, si richiamano le **indicazioni di carattere generale** fornite dal Garante Privacy, in base alle quali la pubblica amministrazione è tenuta:

a) a ridurre al minimo l'utilizzazione di **dati personali** e di **dati identificativi** ("dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato"), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "**principio di necessità**", art. 3 comma 1 del Codice);

b) a diffondere i soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. "**principio di pertinenza e non eccedenza**", art. 11 comma 1, lett. d), del Codice). Di conseguenza i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *online*; diversamente occorre provvedere all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti e non pertinenti;

c) a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, e a non riportare nel testo dei provvedimenti pubblicati online i c.d. "**dati sensibili**" al fine di non diffondere informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice) e la "vita sessuale" (art. 4, comma 6 del d.lgs. 33/2013). Particolare accuratezza va inoltre posta nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato ("**dati giudiziari**") (art. 4, comma 1, lett. "d" e lett. "e" del Codice);

d) a pubblicare dati, informazioni e documenti che non si ha l'obbligo di pubblicare, "*procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti*" (art. 4, comma 3 d.lgs. 33/2013), in quanto è vietato diffondere "**dati personali**" **ulteriori**, non individuati dal d.lgs. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). A tal proposito, sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e nei documenti pubblicati online;

e) qualora si debbano rendere informazioni personali pubblicamente conoscibili *online* per finalità di trasparenza, ciò non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. Pertanto, qualora i dati online siano riutilizzabili, è necessario determinare se e per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni, eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "**principio di finalità**" (art. 11 del Codice), in base al quale il riutilizzo non può essere consentito "*in termini incompatibili*" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d.lgs. 33/2013).

Il Garante Privacy ha fornito, inoltre, **specifiche indicazioni**, riguardo ad alcune tipologie di documenti che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare:

a) la pubblicazione dei **curricula professionali** – laddove prevista dalla vigente normativa - non può comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di procedere alla pubblicazione sul sito, il titolare del trattamento dovrà operare



un'attenta selezione dei dati individuando le informazioni pertinenti (titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, nonché ulteriori informazioni di carattere professionale), mentre non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad es. i recapiti personali, il luogo di nascita oppure il codice fiscale.


b) riguardo alla **dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico** e dei loro familiari (art. 14 d.lgs. 33/13), risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione stessa, previo oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti (quali, ad es. lo stato civile, il codice fiscale, la firma autografa di sottoscrizione, etc.) nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile (come: familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; spese mediche e di assistenza; erogazioni liberali e contributi associativi; scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille)

c) riguardo ai dati relativi a **corrispettivi e compensi** (art. 15, 18 e 41 d.lgs. 33/2013) risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, mentre non appare giustificato riprodurre la versione integrale dei documenti contabili, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali ad es. i recapiti individuali e le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti);

d) **provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive** (art. 23 d.lgs. 33/2013): devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, quali contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento;

e) **atti di concessione di sovvenzioni contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici** (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013): per dette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o ente beneficiario e rispettivi dati fiscali b) importo del vantaggio economico corrisposto c) norma o titolo a base dell'attribuzione d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario f) link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. E' vietata la diffusione di qualsiasi dato sensibile e di dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti, quali ad es. l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (Codici IBAN), etc.

Si trasmette altresì l'allegato alla deliberazione n° 243/2014 del Garante Privacy.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Montuori  


## GARANTE PRIVACY

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

*(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)*

9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).

Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. **Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili**, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore<sup>(43)</sup> **come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme** (quali, ad esempio, i recapiti individuali e **le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti**).

Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).



9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario(44) ;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile

ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana")(45) ;

- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).



stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 – alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6).

## GARANTE PRIVACY

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

*(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)*

9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).

Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. **Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili**, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore<sup>(43)</sup> **come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme** (quali, ad esempio, i recapiti individuali e **le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti**).

Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).



9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario<sup>(44)</sup>;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile

ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3 del Codice);

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione economica se da essa è possibile ricavare informazioni (si pensi all'indicazione "1002" che, come noto, è la base dei diritti delle



Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.

In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

**Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.**

Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato – come